



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



916.01

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° marzo 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);

visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;

visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986³ sulla tariffa delle dogane,⁴

ordina:

¹ RS 910.1

² RS 631.0

³ RS 632.10

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Permesso generale d'importazione

¹ L'allegato 1 stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

³ Per persone si intendono le persone fisiche e giuridiche come pure le comunità di persone.

⁴ Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

Art. 2 Indicazione del PGI nella dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario.

Art. 3⁵ Invii di domande, notifiche e offerte

¹ Le domande, le notifiche e le offerte vanno trasmesse tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.⁶

² Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).

Capitolo 2: Aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale e prezzi soglia

Art. 4⁷ Aliquote di dazio

Le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulle dogane sono stabilite negli allegati 1 e 2.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

Art. 5 Aliquote di dazio sullo zucchero

¹ Le aliquote di dazio sulle voci di tariffa 1701 e 1702 (allegato 1 n. 18) sono stabilite dall'UFAG.⁸

² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che:

- a. i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016⁹ sull'approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea; e
- b. unitamente ai contributi al fondo di garanzia ammontino almeno a 7 franchi per 100 kg lordi.¹⁰

³ Se i prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, variano all'interno di una determinata fascia di fluttuazione, non è necessario adeguare le aliquote di dazio. La fascia di fluttuazione è superata se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso.

⁴ I prezzi sul mercato mondiale e dell'Unione europea sono determinati in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prezzi pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

Art. 6 Aliquote di dazio sui cereali destinati all'alimentazione umana

¹ L'aliquota di dazio sui cereali del contingente doganale n. 27 delle voci di tariffa 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 e 1008.9023 è stabilita dall'UFAG.¹¹

² L'UFAG stabilisce l'aliquota di dazio al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre in modo che il prezzo dei cereali importati destinati all'alimentazione umana, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 16¹² LAP¹³), corrisponda al prezzo di riferimento di 53 franchi il quintale.¹⁴

³ L'aliquota di dazio è adeguata soltanto se i prezzi del frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia, superano una determinata fascia di fluttuazione. Quest'ultima è superata se i prezzi si scostano dal prezzo di riferimento di oltre 3 franchi il quintale verso l'alto o verso il basso. Il tributo rappresentato dall'aliquota di dazio e dal contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) non può tuttavia essere superiore a 23 franchi il quintale.

⁴ L'aliquota di dazio è stabilita a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è determinato in particolare sulla base delle informazioni borsistiche, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati, e delle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

⁵ Le aliquote di dazio sui cereali grezzi destinati all'alimentazione umana del contingente doganale n. 28 delle voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021 sono stabilite dall'UFAG. Quest'ultimo verifica mensilmente le aliquote di dazio e le adegua in base alla formula secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b, non appena le aliquote di dazio sui rispettivi alimenti per animali con prezzo soglia sono adeguate.¹⁵

⁶ Le aliquote di dazio sui cereali trasformati destinati all'alimentazione umana delle voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 sono stabilite dall'UFAG. Sono calcolate con valori di resa in base all'imposizione doganale sulle rispettive materie prime dei contingenti doganali n. 27 e 28 e maggiorate di un supplemento massimo di 20 franchi al quintale. Le aliquote di dazio sulle materie prime e quelle sui prodotti trasformati sono adeguate contemporaneamente.¹⁶

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

¹² Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017.

¹³ RS 531

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 3931).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

Art. 7¹⁷ Sistema dei prezzi soglia

I prezzi soglia, i valori indicativi d'importazione e la fascia di fluttuazione secondo l'articolo 20 L'Agr nonché le voci di tariffa delle merci, le cui aliquote di dazio sono stabilite nel sistema dei prezzi soglia, sono elencati nell'allegato 1 numero 14.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

¹ Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

- a. il prezzo del prodotto importato; e
- b. i costi di trasporto e d'assicurazione del prodotto agricolo franco dogana svizzera.

² L'UFAG stabilisce i prezzi franco dogana svizzera, non tassati, dei prodotti agricoli. Essi sono determinati in particolare sulla base di informazioni borsistiche e di informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 9¹⁸ Adeguamento delle aliquote di dazio

L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione e le adegua in base all'evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3931).

Capitolo 3: Contingenti doganali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Contingenti doganali, contingenti doganali parziali e quantità indicative

I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell'allegato 3. L'allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa.

Art. 11 Periodo di contingentamento e utilizzo delle quote di contingente

¹ Il periodo di contingentamento è l'anno civile.

² Una quota di contingente può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione.

³ Le deroghe alla norma del capoverso 2 sono disciplinate nell'articolo 16a dell'ordinanza del 26 novembre 2003¹⁹ sul bestiame da macello.

¹⁹ RS 916.341

Art. 12 Definizioni

¹ Per avente diritto a una quota di contingente doganale intero o parziale (avente diritto a una quota di contingente) si intende una persona che adempie le condizioni generali e particolari per l'attribuzione di una quota di contingente.

² Per titolare di una quota di contingente doganale intero o parziale (titolare della quota di contingente) si intende una persona alla quale è stata attribuita una quota di contingente.

Art. 13 Condizione generale per l'attribuzione di quote di contingente

¹ Le quote di contingente possono essere attribuite a persone:

- a. con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero; e
- b. titolari di un PGI.

² I casi nei quali per l'attribuzione di una quota di contingente non è necessario un PGI sono disciplinati nel capitolo 4, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 14 Accordo sull'utilizzo di quote di contingente

¹ Il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto a una quota di contingente, affinché le importazioni di prodotti agricoli da parte degli aventi diritto a una quota di contingente siano computate sulla sua quota di contingente.

² I diritti di computare importazioni sulla quota di contingente doganale del titolare di una quota di contingente possono essere ceduti mediante accordo ad altri aventi diritto a una quota di contingente. La cessione di diritti non è consentita per accordi conclusi prima dell'attribuzione delle quote di contingente doganale.²⁰

³ Gli accordi sull'utilizzo di quote di contingente espresse in percentuale devono essere notificati all'UFAG come segue:

- a. accordi conclusi dopo l'attribuzione: mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, entro il termine da esso impartito; l'UFAG può eccezionalmente autorizzare la notifica anche al di fuori del termine che ha impartito;
- b. accordi conclusi prima dell'attribuzione: per scritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.²¹

⁴ Gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità devono essere notificati dal titolare della quota di contingente mediante l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG, al più tardi il giorno feriale precedente la dichiarazione doganale.

⁵ Per gli accordi sull'utilizzo di determinate quantità l'UFAG può concedere deroghe alla notifica mediante l'applicazione Internet, se si tratta di accordi riguardanti quote di contingente esigue o di singole dichiarazioni doganali oppure se gli accordi sono stati conclusi prima dell'attribuzione della quota di contingente. Simili accordi devono essere notificati per iscritto all'UFAG entro il termine da esso impartito.

⁶ Nella dichiarazione doganale occorre indicare il numero di PGI dell'avente diritto a una quota di contingente.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 15 Pubblicazione

¹ Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti sono pubblicate nel rapporto concernente le misure tariffali.

² Sono pubblicati:

- a. il contingente doganale intero o parziale;
- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome nonché la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

Sezione 2: Vendita all'asta

Art. 16²² Bando

L'UFAG pubblica il bando della vendita all'asta sul suo sito Internet.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 17²³ Offerte

¹ Le offerte devono pervenire all'UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l'apposito modulo o essere presentate mediante l'applicazione Internet resa disponibile dall'UFAG.

² Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può presentare al massimo cinque offerte.

³ Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine di presentazione.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 18 Attribuzione

¹ L'attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l'ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto. Le deroghe in base alle quote di contingente massime per attribuzione sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. Se ne risulta una quota di contingente inferiore alla quantità minima

consentita per offerta, l'offerente può ritirare la sua offerta.

³ Se la quantità di contingente oggetto del bando non è utilizzata totalmente, la quantità restante può:

- a. essere di nuovo annunciata agli offerenti mediante circolare; oppure
- b.²⁴ essere di nuovo annunciata sul sito Internet dell'UFAG.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 19 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

¹ Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.

² Il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.

³ e ⁴ ...²⁵

⁵ Le deroghe sono disciplinate nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

²⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

Art. 20 Pubblicazione dell'attribuzione

L'UFAG pubblica l'attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet.

Sezione 3: Prestazione all'interno del Paese

Art. 21

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende il ritiro di prodotti agricoli svizzeri, di qualità commerciale, durante un periodo prestabilito (periodo di calcolo). I prodotti sono stabiliti nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

² Una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti agricoli sono ritirati e pagati direttamente al produttore. Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le esigenze qualitative sono rispettate se i prodotti agricoli adempiono i criteri qualitativi formulati dalle ditte e dalle organizzazioni che l'UFAG ha incaricato della vigilanza.

⁴ Un prodotto agricolo indigeno può essere oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese.

Sezione 4: Attribuzione in funzione dell'ordine di entrata delle domande di permesso

Art. 22²⁶ Presentazione delle domande

¹ Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG, quest'ultime possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a. a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento;
- b. per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e in caso di aumenti temporanei del contingente: a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l'inizio della liberazione.

² Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell'allegato 3 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

³ Le domande presentate lo stesso giorno sono considerate presentate contemporaneamente.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 22a²⁷ Esigenze relative ai richiedenti e alle domande

Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 23²⁸ Attribuzione nel giorno di esaurimento del contingente doganale

Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente è attribuita proporzionalmente alle domande presentate in quello stesso giorno.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 24²⁹

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Sezione 5: Attribuzione in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali

Art. 25

Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali, la dichiarazione doganale funge da domanda di una quota di contingente.

Sezione 6: Rinuncia alla ripartizione di contingenti doganali interi o parziali

Art. 26³⁰

Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

Capitolo 4: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Importazione di animali della specie equina

Art. 27

¹ Le disposizioni del presente articolo si applicano agli animali della specie equina delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 1. Esse non si applicano agli animali da macello, ai cavalli selvatici e agli asini selvatici.

² Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

^{2bis} Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:

a.³¹ 1° gennaio–31 dicembre (1^a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all'allegato 3 numero 1;

b. 1° ottobre–31 dicembre (2^a parte): 822 animali.³²

³ I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'ADC, senza che l'importazione sia computata sul contingente doganale, se:

a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o

b. il passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995³³ sulle epizoozie attesta che il puledro accompagna la madre.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4191).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

³³ RS 916.401

Sezione 2: Importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

Art. 28 Determinazione delle aliquote di dazio

¹ L'UFAG calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 2 come segue:

- a. per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione da un lato e la somma tra il prezzo della merce franco dogana svizzera, non tassato, e il contributo al fondo di garanzia (art. 16³⁴ LAP³⁵) dall'altro;
- b. per le merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a deve essere moltiplicata per la quota, in percentuale, di alimenti per animali prodotta.

² Contemporaneamente all'adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2005³⁶ sulle dogane.

³ Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³⁷ può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089, il DEFR può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard.

⁵ L'UFAG stabilisce le aliquote di dazio sui miscugli di cereali per l'alimentazione di animali in modo che corrispondano all'aliquota di dazio più elevata sui cereali per l'alimentazione di animali.

³⁴ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° giu. 2017.

³⁵ RS 531

³⁶ RS 631.0

³⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 29 Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) non è disciplinata.

² Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all'ADC devono essere utilizzati per l'alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.³⁸

³ Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006³⁹ sulle dogane.⁴⁰

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

³⁹ RS 631.01

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

Art. 30 Contingente doganale di grano duro

¹ La ripartizione del contingente doganale n. 26 (Grano duro) non è disciplinata.

² Nella media di un trimestre civile, almeno il 64 per cento del grano duro importato all'ADC deve essere utilizzato per fabbricare prodotti della macinazione. Questi ultimi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per produrre paste alimentari; nella media di un trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

³ Chi importa grano duro secondo il capoverso 2 sottostà alle disposizioni sull'impegno d'impiego di cui agli articoli 51–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁴¹ sulle dogane.⁴²

⁴¹ RS 631.01

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

Art. 31 Contingente doganale di cereali panificabili

¹ Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

² Il contingente doganale è scaglionato in più parti secondo l'allegato 4 e liberato secondo scadenze. L'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi. Può inoltre modificare l'inizio del periodo di contingentamento affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

Art. 32 Versamento posticipato del dazio

¹ Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 1 numero 14 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, nella media di ogni anno civile, su 100 chilogrammi lordi di merce importata possono esserne utilizzati quali foraggi al massimo 10; sono esclusi da tale disciplinamento i prodotti trasformati per i quali il DEFR ha stabilito valori di resa. Se la quantità massima è superata, sulla differenza va versata posticipatamente l'aliquota di dazio determinante.

² Se un'azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso 2 e 30 capoverso 2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.⁴³

³ Se un'azienda di trasformazione non rispetta, per motivi qualitativi, i valori minimi di resa di cui all'articolo 30 capoverso 2, sulla differenza è percepita posticipatamente l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l'aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

⁴ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)⁴⁴ decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4545).

⁴⁴ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 33 Riduzione del versamento posticipato

Se la trasformazione genera un minor valore, il versamento posticipato è ridotto in funzione del minor valore dell'alimento per animali.

Sezione 3: Importazione di latte e latticini, nonché di caseine e caseinati

Art. 34 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4;
- b. alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa di cui all'allegato 1 numero 4.

Art. 35 Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

¹ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.1 sono attribuite agli aventi diritto a una quota di contingente conformemente al regolamento del 22 dicembre 1933⁴⁵ concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

² Il contingente doganale parziale n. 07.2 è messo all'asta.⁴⁶

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle domande.⁴⁷

⁴ Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi.

⁵ Le quote del contingente doganale parziale n. 07.5 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

⁶ La ripartizione del contingente doganale parziale n. 07.6 non è disciplinata.

⁷ La ripartizione del contingente doganale n. 08 non è disciplinata.

⁴⁵ RS 0.631.256.934.953

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 35a⁴⁸ Importazione di merci del contingente doganale parziale n. 07.3

¹ Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d'identificazione delle imprese (IDI).

² 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all'ADFC o all'ADC. Sono considerate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore.

³ 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all'anno. Essi non possono cedere le loro quote con accordi sull'utilizzo giusta l'articolo 14.

⁴ I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 36⁴⁹ Aumento del contingente doganale parziale n. 07.4

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).

Sezione 4:⁵⁰ Importazione di patate e prodotti a base di patate

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, gli art. 40 cpv. 3, 4, 5 e 41 cpv. 1 lett. c entrano in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 4083).

Art. 36a⁵¹ Contingenti doganali parziali del contingente doganale n. 14

¹ Il contingente doganale n. 14 per patate e prodotti a base di patate è suddiviso nei seguenti contingenti doganali parziali:

- a. contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina);
- b. contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione);
- c. contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola);
- d. contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate).

² L'assegnazione delle voci di tariffa ai singoli contingenti doganali parziali è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).

Art. 37 Categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate)

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.

² Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati;
- b. prodotti finiti.⁵²

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).

Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali

L'UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.

Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali

¹ Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo:

- a. 3250 tonnellate sono messe all'asta;
- b. 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁴ Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁵ La quota di mercato di un avente diritto a una quota di contingente è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto a una quota di contingente durante il periodo di calcolo secondo l'articolo 41 capoverso 2.⁵³

⁶ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 sono ripartite nel seguente modo:

- a. per i prodotti semilavorati (art. 37 cpv. 2 lett. a): in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali;
- b. per i prodotti finiti (art. 37 cpv. 2 lett. b): secondo la procedura d'asta.⁵⁴

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5521).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5521).

Art. 41 Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

- a. per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b. per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione;
- c. per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

Art. 42⁵⁵ Domande

Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire entro l'ultimo giorno feriale di settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 43

Abrogato

Capitolo 5: Deroche all'obbligo del permesso d'importazione, margini di tolleranza

Sezione 1: Prodotti agricoli senza contingente doganale

Art. 44⁵⁶ Deroghe nel traffico commerciale

I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6107).

Art. 45⁵⁷ Deroghe nel traffico turistico

Le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁵⁸ sulle dogane possono essere importate senza PGI.

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).

⁵⁸ RS 631.0

Sezione 2: Prodotti agricoli con contingente doganale

Art. 46 Deroghe nel traffico commerciale

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI al di fuori del contingente doganale fino a 20 chilogrammi lordi.

² Per importazioni uniche in quantità esigue e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, nonché importazioni per l'ammissione temporanea a scopi sperimentali, su domanda l'UFAG può:

- a. esentare dall'obbligo di PGI senza limitazioni quantitative;
- b. autorizzare l'importazione all'ADC.

³ Le importazioni di cui al capoverso 2 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

⁴ D'intesa con l'UDSC, l'UFAG può delegare agli uffici doganali, interamente o parzialmente, la competenza di concedere permessi secondo il capoverso 2.

Art. 47⁵⁹ Deroghe nel traffico turistico

¹ I prodotti agricoli per i quali esiste un contingente doganale di cui all'allegato 3 possono essere importati senza PGI se si tratta di merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁶⁰ sulle dogane.

² Le importazioni secondo il capoverso 1 non sono computate sul contingente doganale da ripartire.

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'all. dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).

⁶⁰ RS 631.0

Art. 48⁶¹

⁶¹ Abrogato dall'all. dell'O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).

Capitolo 6: Rilevazione dei dati, tasse e provvedimenti di salvaguardia

Art. 49 Rilevazione dei dati necessari

¹ Nella misura in cui l'applicazione della normativa in materia di importazione di prodotti agricoli o il rispetto di impegni internazionali lo richiedano, produttori, spedizionieri, magazzinieri, addetti alla trasformazione, commercianti, grossisti, dettaglianti, importatori, mittenti della merce, le loro organizzazioni nonché gli uffici centrali possono essere consultati per la rilevazione e la notifica di dati relativi alla situazione del mercato.

² I dati devono corrispondere alla realtà dei fatti al momento della rilevazione ed essere verificabili da parte dei servizi incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti.

Art. 50⁶²

⁶² Abrogato dal n. I dell'O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).

Art. 51 Provvedimenti di salvaguardia

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (UDSC), il DEFR adotta i provvedimenti organizzativi necessari per un'applicazione tempestiva ed efficace delle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo.

² Se l'applicazione è urgente ed è impossibile attendere la decisione del Consiglio federale, il DEFR decide dell'applicazione.

³ Se si deve supporre che tutte le relative condizioni siano soddisfatte, è possibile ricorrere alle clausole di salvaguardia in via eccezionale anche se tutte le informazioni relative all'accesso al mercato effettivamente accordato e i dati statistici necessari non sono ancora disponibili o valutati integralmente. Se mancano le basi statistiche riguardanti una voce di tariffa si possono utilizzare dati relativi a prodotti agricoli analoghi.

⁴ Per i prodotti agricoli deperibili e di stagione possono essere applicati periodi di calcolo più brevi.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 52 Esecuzione

¹ L'UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano incaricate.

² L'UDSC esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell'UFAG i dati concernenti le quantità di prodotti agricoli importate.

Art. 53 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶³ sulle importazioni agricole è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 7.

⁶³ [RU 1998 3125, 1999 3628, 2000 384 2838, 2001 299 2091 all. n. 14 2583, 2002 1482 1789 2506 3486, 2003 529 all. n. 6 5397, 2004 3055, 2005 503 all. n. 5, 2006 867 all. n. 5 889 2507 2995 all. 4 n. II 11 4845, 2007 1469 all. 4 n. 49 2327 3417 n. III 2 4477 n. IV 62 4631 4971 6225, 2008 3559 3817, 2009 1265 2585 5871, 2010 727 2323 3565 5539, 2011 2395 4389 4463 4773 5313 5317].

Art. 54⁶⁴

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 54a⁶⁵

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083). Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 54b⁶⁶

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6107). Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3617).

Art. 54c⁶⁷

⁶⁷ Introdotto dal n. I 1 dell'O COVID-19 agricoltura del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 al 1° ott. 2020 (RU 2020 1141).

Art. 55 Entrata in vigore e scadenza

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² L'articolo 36⁶⁸ ha effetto sino al 31 dicembre 2018.⁶⁹

⁶⁸ Questo art. ha un nuovo testo (RU 2020 5521).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4083).

Allegato 1⁷⁰

⁷⁰ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3931), dall'all. dell'O del 2 apr. 2014 (RU 2014 979 1201), dal n. II dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 4001), dall'all. 3 n. 11 dell'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2016 2445), dal n. I dell'O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3319), dal n. II dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4083), dal n. I dell'O del DEFR del 9 giu. 2017 (RU 2017 3499), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4191), dal n. I dell'O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4693), dal n. II dell'O del 23 ott. 2019 (RU 2019 3617), dal n. I dell'O dell'UFAG del 18 set. 2020 (RU 2020 3869), dall'all. 2 n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 (RU 2020 3749), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5521), dal n. I dell'O dell'UFAG del 20 set. 2021 (RU 2021 583), dall'all. 3 n. 14 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445), dal n. II cpv. 1 dell'O del 3 nov. 2021 (RU 2021 696) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 921).

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

**Elenco delle aliquote di dazio applicabili
all'importazione di prodotti agricoli con indicazione
dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e**

dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Per l'importazione degli animali della specie equina di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'articolo 27.

Il contingente doganale è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo [1] (CHF)	Contingente doganale (n.)
0101.2110		01
0101.2190		
0101.2991		01
0101.2995		
0101.2996	2250.00	
0101.2997	900.00	
0101.3011		01
0101.3019		
0101.3095		01
0101.3096		
0101.9093		01
0101.9099		

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Per l'importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell'articolo 31 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Per l'importazione di sperma di toro non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell'OAlle.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)
	per capo:		
0102.2110		0	02
0102.2191	1500.00	0	
0102.2199	1500.00	0	
0102.2991		0	02
0102.2999		0	
0102.3110		0	02
0102.3190	1500.00	0	
0102.3991		0	02
0102.3999		0	
0102.9092		0	02
0102.9098		0	
0103.1010		0	03
0103.1090	1000.00	0	
0103.9110	33.00	0	03
0103.9210	10.00	0	03
0104.1010	5.00	0	04.1
0104.2010	3.00	0	04.2
	per dose/unità di applicazione:		
0511.1010		PGI non necessario	12

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame

Per l'importazione degli animali e dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali e la suddivisione delle categorie di carne e di prodotti carnei sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341).

La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[3-1] Il contingente doganale n. 06.3 è compreso nel contingente doganale preferenziale 301 secondo l'ordinanza 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).

[3-2] Il contingente doganale n. 05.1 è compreso nel contingente doganale preferenziale 102 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1.

[3-3] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: alimenti dietetici e per bambini.

[3-4] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: carne e prodotti carnei di cinghiale, nonché alimenti dietetici e per bambini.

[3-5] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
	per capo:			
0101.2911		0	05.7	
0101.2919		0		
0102.2911		0	05.7	
0102.2919		0		
0102.3911		0	05.7	
0102.3919		0		
0102.9012		0	05.7	

0102.9018			0		
0103.9120			0	06.4	
0103.9190			0		
0103.9220			0	06.4	
0103.9290			0		
0104.1020			0	05.7	
0104.1090			0		
0104.2020			0	05.7	
0104.2090			0		
		per 100 kg lordi:			
0201.1011			0	05	
ex 0201.1011			0	05.3	
ex 0201.1011			0	05.5	
ex 0201.1011			0	05.7	
ex 0201.1011			0	05.712	
0201.1019			20		
0201.1091	69.00		0	05	
ex 0201.1091			0	05.3	
ex 0201.1091			0	05.5	
ex 0201.1091			0	05.7	
ex 0201.1091			0	05.712	
0201.1099			20		
0201.2011	109.00		0	05	

ex 0201.2011		0	05.3	
ex 0201.2011		0	05.5	
ex 0201.2011		0	05.7	
ex 0201.2011		0	05.712	
0201.2019		20		
0201.2091	159.00	0	05	
ex 0201.2091		0	05.3	
ex 0201.2091		0	05.5	
ex 0201.2091		0	05.7	
ex 0201.2091		0	05.711	
ex 0201.2091		0	05.712	
ex 0201.2091		0	05.713	
0201.2099		20		
0201.3011	109.00	0	05	
ex 0201.3011		0	05.3	
ex 0201.3011		0	05.5	
ex 0201.3011		0	05.7	
ex 0201.3011		0	05.712	
0201.3019		20		
0201.3091	159.00	0	05	

ex 0201.3091			0	05.3	
ex 0201.3091			0	05.5	
ex 0201.3091			0	05.7	
ex 0201.3091			0	05.711	
ex 0201.3091			0	05.712	
ex 0201.3091			0	05.713	
0201.3099			20		
0202.1011			0	05	
ex 0202.1011			0	05.3	
ex 0202.1011			0	05.5	
ex 0202.1011			0	05.7	
ex 0202.1011			0	05.712	
0202.1019			20		
0202.1091	69.00		0	05	
ex 0202.1091			0	05.3	
ex 0202.1091			0	05.5	
ex 0202.1091			0	05.7	
ex 0202.1091			0	05.712	
0202.1099			20		
0202.2011	109.00		0	05	

ex 0202.2011		0	05.3	
ex 0202.2011		0	05.5	
ex 0202.2011		0	05.7	
ex 0202.2011		0	05.712	
0202.2019		20		
0202.2091	159.00	0	05	
ex 0202.2091		0	05.3	
ex 0202.2091		0	05.5	
ex 0202.2091		0	05.7	
ex 0202.2091		0	05.711	
ex 0202.2091		0	05.712	
ex 0202.2091		0	05.713	
0202.2099		20		
0202.3011	109.00	0	05	
ex 0202.3011		0	05.3	
ex 0202.3011		0	05.5	
ex 0202.3011		0	05.7	
ex 0202.3011		0	05.712	
0202.3019		20		
0202.3091	109.00	0	05	

ex 0202.3091			0	05.3	
ex 0202.3091			0	05.5	
ex 0202.3091			0	05.7	
ex 0202.3091			0	05.711	
ex 0202.3091			0	05.712	
ex 0202.3091			0	05.713	
0202.3099			20		
0203.1191			0	06.4	
0203.1199			20		
0203.1291			0	06.4	
0203.1299			20		
0203.1981			0	06.4	
0203.1991			20		
0203.1999			20		
0203.2191			0	06.4	
0203.2199			20		
0203.2291			0	06.4	
0203.2299			20		
0203.2981			0	06.4	
0203.2991			20		
0203.2999			20		
0204.1010			0	05	
ex 0204.1010			0	05.4	
ex 0204.1010			0	05.6	

ex 0204.1010			0	05.7	
ex 0204.1010			0	05.72	
0204.1090			20		
0204.2110			0	05	
ex 0204.2110			0	05.4	
ex 0204.2110			0	05.6	
ex 0204.2110			0	05.7	
ex 0204.2110			0	05.72	
0204.2190			20		
0204.2210			0	05	
ex 0204.2210			0	05.4	
ex 0204.2210			0	05.6	
ex 0204.2210			0	05.7	
ex 0204.2210			0	05.72	
0204.2290			20		
0204.2310			0	05	
ex 0204.2310			0	05.4	
ex 0204.2310			0	05.6	
ex 0204.2310			0	05.7	
ex 0204.2310			0	05.72	

0204.2390			20		
0204.3010			0	05	
ex 0204.3010			0	05.4	
ex 0204.3010			0	05.6	
ex 0204.3010			0	05.7	
ex 0204.3010			0	05.72	
0204.3090			20		
0204.4110			0	05	
ex 0204.4110			0	05.4	
ex 0204.4110			0	05.6	
ex 0204.4110			0	05.7	
ex 0204.4110			0	05.72	
0204.4190			20		
0204.4210			0	05	
ex 0204.4210			0	05.4	
ex 0204.4210			0	05.6	
ex 0204.4210			0	05.7	
ex 0204.4210			0	05.72	
0204.4290			20		
0204.4310			0	05	
ex 0204.4310			0	05.4	

ex 0204.4310			0	05.6	
ex 0204.4310			0	05.7	
ex 0204.4310			0	05.72	
0204.4390			20		
0204.5010			0	05.7	
0204.5090			20		
0205.0010			0	05.73	
0205.0090			20		
0206.1011		79.00	0	05	
ex 0206.1011			0	05.3	
ex 0206.1011			0	05.5	
ex 0206.1011			0	05.7	
ex 0206.1011			0	05.713	
0206.1019			20		
0206.1021			0	05	
ex 0206.1021			0	05.3	
ex 0206.1021			0	05.5	
ex 0206.1021			0	05.7	
0206.1029			20		
0206.1091		109.00	0	05	
ex 0206.1091			0	05.3	

ex 0206.1091			0	05.5	
ex 0206.1091			0	05.7	
0206.1099			20		
0206.2110			0	05	
ex 0206.2110			0	05.3	
ex 0206.2110			0	05.5	
ex 0206.2110			0	05.7	
ex 0206.2110			0	05.713	
0206.2190			20		
0206.2210		190.00	0	05	
ex 0206.2210			0	05.3	
ex 0206.2210			0	05.5	
ex 0206.2210			0	05.7	
0206.2290			20		
0206.2910			0	05	
ex 0206.2910			0	05.3	
ex 0206.2910			0	05.5	
ex 0206.2910			0	05.7	
0206.2990			20		
0206.3091			0	05.7	
0206.3099			20		

0206.4191		0	05.7	
0206.4199		20		
0206.4991		0	05.7	
0206.4999		20		
0206.8010	49.00	0	05	
ex 0206.8010		0	05.4	
ex 0206.8010		0	05.6	
ex 0206.8010		0	05.7	
0206.8090		20		
0206.9010	50.00	0	05	
ex 0206.9010		0	05.4	
ex 0206.9010		0	05.6	
ex 0206.9010		0	05.7	
0206.9090		20		
0207.1110	30.00	0	06.4	
0207.1190		20		
0207.1210	30.00	0	06.4	
0207.1290		20		
0207.1311	30.00	0	06.4	
0207.1319		20		
0207.1321	30.00	0	06.4	
0207.1329		20		
0207.1481	30.00	0	06.4	
0207.1489		20		
0207.1491	30.00	0	06.4	

0207.1499		20		
0207.2410	30.00	0	06.4	
0207.2490		20		
0207.2510	30.00	0	06.4	
0207.2590		20		
0207.2611	30.00	0	06.4	
0207.2619		20		
0207.2621	30.00	0	06.4	
0207.2629		20		
0207.2781	30.00	0	06.4	
0207.2789		20		
0207.2791	30.00	0	06.4	
0207.2799		20		
0207.4110	30.00	0	06.4	
0207.4190		20		
0207.4210	30.00	0	06.4	
0207.4290		20		
0207.4411	30.00	0	06.4	
0207.4419		20		
0207.4491	30.00	0	06.4	
0207.4499		20		
0207.4510	36.33	PGI non necessario		[3-5]
0207.4591	30.00	0	06.4	
0207.4599		20		
0207.5110	30.00	0	06.4	
0207.5190		20		
0207.5210	30.00	0	06.4	
0207.5290		20		
0207.5411	30.00	0	06.4	

0207.5419			20		
0207.5491	30.00		0	06.4	
0207.5499			20		
0207.5510	36.33		PGI non necessario		[3-5]
0207.5591	30.00		0	06.4	
0207.5599			20		
0207.6011	30.00		0	06.4	
0207.6019			20		
0207.6021	30.00		0	06.4	
0207.6029			20		
0207.6041	30.00		0	06.4	
0207.6049			20		
0207.6051	30.00		0	06.4	
0207.6059			20		
0207.6091	30.00		0	06.4	
0207.6099			20		
0209.1010			0	06.4	
0209.1090			20		
0210.1191	0.00		0	06	
ex0210.1191			0	06.1 (101)	
ex0210.1191			0	06.4	
0210.1199			20		
0210.1291			0	06.4	
0210.1299			20		
0210.1991	0.00		0	06	
ex 0210.1991			0	06.1 (101)	
ex 0210.1991			0	06.3 (301)	[3-1]

ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20		
0210.2010		0	05	
ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-2]
ex 0210.2010		0	05.7	
0210.2090		20		
0210.9911		0	05.7	
0210.9912		0	06.4	
0210.9919		20		
0210.9931	30.00	0	06.4	
0210.9939		20		
0210.9941	30.00	0	06.4	
0210.9949		20		
0210.9951	30.00	0	06.4	
0210.9959		20		
0210.9961	30.00	0	06.4	
0210.9969		20		
0210.9971	30.00	0	06.4	
0210.9979		20		
0210.9981	30.00	0	06.4	
0210.9989		20		
0504.0039	0.50	PGI non necessario		[3-5]
1601.0011		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0019		20		
1601.0021		0	06.3 (301)	[3-1]
1601.0029		20		
1601.0031	75.00	0	06.4	

1601.0039			20		
1602.1010	85.00		PGI non necessario	05.7	[3-5]
1602.2071			0	05.7	
1602.2079			20		
1602.3110	50.00		0	06.4	[3-3]
1602.3190			20		[3-3]
1602.3210	50.00		0	06.4	[3-3]
1602.3290			20		[3-3]
1602.3910	50.00		0	06.4	[3-3]
1602.3990			20		[3-3]
1602.4111	115.00		0	06.2	[3-4]
1602.4119			20		[3-4]
1602.4191			0	06.2	[3-4]
1602.4199			20		[3-4]
1602.4210	100.00		0	06	[3-4]
ex 1602.4210			0	06.2	
ex 1602.4210			0	06.4	
1602.4290			20		[3-4]
1602.4910			0	06	[3-4]
ex 1602.4910			0	06.3 (301)	[3-1]
ex 1602.4910			0	06.4	
1602.4991			20		
1602.4999			20		
1602.5011			0	05.2	
1602.5019			20		
1602.5091	140.00		0	05	[3-3]

ex 1602.5091			0	05.21	
ex 1602.5091			0	05.22	
ex 1602.5091			0	05.7	
1602.5093			20		
1602.5098			20		
1602.9011			0	05.7	
1602.9019			20		

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali interi e parziali sono contenute negli articoli 34 a 36.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[4-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili (em) applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[4-2] Importato nei limiti del contingente doganale speciale («contingente Fontal»): CHF 50.– per 100 kg lordi.

[4-3] I prodotti importati nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0401.1010		0	07.1	

0401.2010		0	07.1	
0401.4000		PGI non necessario	07.6	
0401.5010		PGI non necessario	07.6	
0401.5020	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.1000		PGI non necessario	07.6	
0402.2111		0	07.2	
0402.2120	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.2911		0	07.2	
0402.2920	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9110	223.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9120	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9910	223.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9920		PGI non necessario	07.6	
0403.2011		0	07.3	[4-3]
0403.2099	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9031	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9039		PGI non necessario	07.6	
0403.9041	em [4-1]	0	07.3	[4-3]
0403.9051		0	07.3	[4-3]
0403.9061	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	

0403.9069			PGI non necessario	07.6	
0403.9072	em [4-1]		PGI non necessario	07.6	
0403.9079	em [4-1]		PGI non necessario	07.6	
0403.9091	18.00	0		07.3	[4-3]
0404.1000	170.00		PGI non necessario	07.6	
0404.9011			PGI non necessario	07.6	
0404.9019			PGI non necessario	07.6	
0404.9081		0		07.3	[4-3]
0404.9099			PGI non necessario	07.6	
0405.1011		0		07.4	
0405.1091		0		07.4	
0405.2011	em [4-1]	0		07.3	[4-3]
0405.2019		0		07.3	[4-3]
0405.9010		0		07.4	
0406.1010			PGI non necessario	07.6	
0406.1020			PGI non necessario	07.6	
0406.1090			PGI non necessario	07.6	
0406.2010			PGI non necessario	07.6	
0406.2090			PGI non necessario	07.6	
0406.3010			PGI non necessario	07.6	

0406.3090			PGI non necessario	07.6	
0406.4010			PGI non necessario	07.6	
0406.4021			PGI non necessario	07.6	
0406.4029			PGI non necessario	07.6	
0406.4081			PGI non necessario	07.6	
0406.4089			PGI non necessario	07.6	
0406.9011			PGI non necessario	07.6	
0406.9019			PGI non necessario	07.6	
0406.9021			PGI non necessario	07.6	
0406.9031			PGI non necessario	07.6	
0406.9039			PGI non necessario	07.6	
0406.9051			PGI non necessario	07	
ex 0406.9051	50.00		PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9051			PGI non necessario	07.6	
0406.9059			PGI non necessario	07	
ex 0406.9059	50.00		PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9059			PGI non necessario	07.6	
0406.9060			PGI non necessario	07.6	

0406.9091			PGI non necessario	07.6	
0406.9099			PGI non necessario	07.6	
3501.1010	em [4-1]		PGI non necessario	08	
3501.9011	em [4-1]		PGI non necessario	08	
3501.9019	em [4-1]		PGI non necessario	08	

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371).

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

- [5-1] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
- [5-2] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.
- [5-3] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).

Voce di tariffa	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0407.1110	09	[5-1]
0407.1190		
0407.1910	09	[5-1]
0407.1990		
0407.2110	09	[5-1]
0407.2190		
0407.2910	09	[5-1]
0407.2990		
0407.9010	09	[5-1]
0407.9090		

0408.1110	10	[5-3]
0408.1190		
0408.1910	11	[5-3]
0408.1990		
0408.9110	10	[5-3]
0408.9190		
0408.9910	11	[5-3]
0408.9990		
3502.1110	10	[5-2] [5-3]
3502.1190		[5-2]
3502.1910	11	[5-2] [5-3]
3502.1990		[5-2]

6. Piante vive

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)
0601.1010	38.10
0601.2010	1.40
0602.2059	5.20
0602.4010	5.20
0602.9011	1.40
0602.9012	0.20
0602.9019	5.20
0604.2010	0.00
0604.2021	0.00
0604.2029	5.00
0604.2090	0.00

0604.9011	0.00
0604.9091	0.00
0713.3319	0.00

7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[7-1] 60 000 pezzi possono essere importati all'aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0). Il contingente doganale preferenziale è liberato a scaglioni (art. 18a OIEVFF) e in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Contingente doganale (n.)
0602.2011	450.00	[7-1]
0602.2019	300.00	[7-1]
0602.2021	350.00	[7-1]
0602.2029	300.00	[7-1]
0602.2031	300.00	[7-1]
0602.2039	300.00	[7-1]
0602.2041	0.00	
0602.2049	0.00	
0602.2071	170.00	[7-1]
0602.2072	90.00	[7-1]
0602.2081	40.00	[7-1]
0602.2082	40.00	[7-1]

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili

[8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]).

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Contingente doganale (n.) [8-1]
0603.1110	12.50	13
0603.1120	12.50	
0603.1210		13
0603.1220	25.00	
0603.1310		13
0603.1320	25.00	
0603.1410		13
0603.1420	25.00	
0603.1510		13
0603.1520	25.00	
0603.1911		13
0603.1918		13
0603.1921	25.00	
0603.1928	25.00	

9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la suddivisione del contingente e la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 36a–42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l'articolo 37 capoverso 2.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[9-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale parziale (n.)	Categoria di merci e informazioni complementari
0701.1010	1.40	0	14.1	Patate da semina
0701.9010	6.00	0		
ex 0701.9010			14.2	Patate destinate alla valorizzazione
ex 0701.9010			14.3	Patate da tavola
0701.9091		20		
0701.9099		20		
0710.1010		0	14.4	Prodotti semilavorati
0710.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
0712.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.1011		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.2011		0	14.4	Prodotti semilavorati
2001.9031		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1012	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti

2004.1013		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1092	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti
2004.1093		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9028		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9051		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2021		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2022		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2029	785.00	PGI non necessario		[9-2]
2005.2092		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2093		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2099	257.30	PGI non necessario		[9-2]
2005.9921		0	14.4	Prodotti finiti
2005.9951		0	14.4	Prodotti finiti

10. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [10-4].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte. Per la voce di tariffa 0709.3019 l'aliquota di dazio può essere applicata dal 4 luglio al 9 settembre.

[10-1] Pomodori peretti per salsa, importati dal 20 agosto al 23 settembre.

Il gruppo delle voci di tariffa secondo l'articolo 4 OIEVFF è indicato nella colonna 5.

[10-2.1] 1° gruppo (pomodori)

[10-2.2] 2° gruppo (lollo)

[10-2.3] 3° gruppo (fagioli)

[10-2.4] 4° gruppo (sedano a coste)

[10-3] Prezzemolo radice

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0702.0010		20	15	
0702.0011		0	15	
0702.0019	600.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0020		20	15	
0702.0021		0	15	
ex 0702.0021		PGI non necessario	15	[10-1]
0702.0029	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0702.0030		20	15	[10-2.1]
0702.0031		0	15	[10-2.1]
0702.0039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0702.0090		20	15	[10-2.1]
0702.0091		0	15	[10-2.1]
0702.0099	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.1]
0703.1011		20	15	
0703.1013		0	15	
0703.1019		20		
0703.1020		20	15	

0703.1021		0	15	
0703.1029	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1030		20	15	
0703.1031		0	15	
0703.1039		20		
0703.1040		20	15	
0703.1041		0	15	
0703.1049		20		
0703.1050		20	15	
0703.1051		0	15	
0703.1059	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.1060		20	15	
0703.1061		0	15	
0703.1069		20		
0703.1070		20	15	
0703.1071		0	15	
0703.1079		20		
0703.9010		20	15	
0703.9011		0	15	
0703.9019	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0703.9020		20	15	
0703.9021		0	15	
0703.9029	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0703.9090		PGI non necessario	15	[10-4]
0704.1010		20	15	
0704.1011		0	15	
0704.1019		20		
0704.1020		20	15	
0704.1021		0	15	
0704.1029		20		
0704.1030		20	15	
0704.1031		0	15	
0704.1039	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.1090		20	15	
0704.1091		0	15	
0704.1099	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.2010		20	15	
0704.2011		0	15	
0704.2019		20		
0704.9011		20	15	
0704.9018		0	15	
0704.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9020		20	15	
0704.9021		0	15	
0704.9029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9030		20	15	

0704.9031		0	15	
0704.9039		20		
0704.9040		20	15	
0704.9041		0	15	
0704.9049	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9050		20	15	
0704.9051		0	15	
0704.9059	120.00	20		periodo d'auto-approvvigionamento
0704.9060		20	15	
0704.9061		0	15	
0704.9062	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9063		20	15	
0704.9064		0	15	
0704.9069		20		
0704.9070		20	15	
0704.9071		0	15	
0704.9079	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0704.9080		20	15	
0704.9081		0	15	
0704.9089		20		
0705.1111		20	15	
0705.1118		0	15	
0705.1119	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0705.1120		20	15	
0705.1121		0	15	
0705.1129	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1191		20	15	
0705.1198		0	15	
0705.1199	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1910		20	15	
0705.1911		0	15	
0705.1919	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1920		20	15	
0705.1921		0	15	
0705.1929	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.1930		20	15	[10-2.2]
0705.1931		0	15	[10-2.2]
0705.1939	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1940		20	15	[10-2.2]
0705.1941		0	15	[10-2.2]
0705.1949	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.2]
0705.1950		20	15	
0705.1951		0	15	
0705.1959		20		

0705.1990		20	15	
0705.1991		0	15	
0705.1999	400.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2110		20	15	
0705.2111		0	15	
0705.2119		20		
0705.2910		20	15	
0705.2911		0	15	
0705.2919	200.00	20		periodo d'auto-a approvvigionamento
0705.2920		20	15	
0705.2921		0	15	
0705.2929	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2930		20	15	
0705.2931		0	15	
0705.2939		20		
0705.2940		20	15	
0705.2941		0	15	
0705.2949	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0705.2950		20	15	
0705.2951		0	15	
0705.2959		20		
0705.2960		20	15	
0705.2961		0	15	
0705.2969		20		
0705.2970		20	15	

0705.2971		0	15	
0705.2979	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1010		20	15	
0706.1011		0	15	
0706.1019	250.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1020		20	15	
0706.1021		0	15	
0706.1029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.1030		20	15	
0706.1031		0	15	
0706.1039	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9011		20	15	
0706.9018		0	15	
0706.9019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9021		20	15	
0706.9028		0	15	
0706.9029		20		
0706.9030		20	15	
0706.9031		0	15	
0706.9039		20		
0706.9040		20	15	
0706.9041		0	15	

0706.9049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9050		20	15	
0706.9051		0	15	
0706.9059	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9060		20	15	
0706.9061		0	15	
0706.9069	350.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0706.9090		PGI non necessario		[10-4]
ex 0706.9090		PGI non necessario	15	[10-3] [10-4]
0707.0010		20	15	
0707.0011		0	15	
0707.0019	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0020		20	15	
0707.0021		0	15	
0707.0029	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0707.0030		20	15	
0707.0031		0	15	
0707.0039		20		
0707.0040		20	15	
0707.0041		0	15	
0707.0049		20		

0707.0050		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.1010		20	15	
0708.1011		0	15	
0708.1019		20		
0708.1020		20	15	
0708.1021		0	15	
0708.1029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0708.2010		PGI non necessario	15	[10-4]
0708.2021		20	15	
0708.2028		0	15	
0708.2029		20		
0708.2031		20	15	
0708.2038		0	15	
0708.2039		20		
0708.2041		20	15	[10-2.3]
0708.2048		0	15	[10-2.3]
0708.2049	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.2091		20	15	[10-2.3]
0708.2098		0	15	[10-2.3]
0708.2099	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.3]
0708.9080		20	15	
0708.9081		0	15	
0708.9089		20		
0709.2010		20	15	

0709.2011		0	15	
0709.2019	480.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.2090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.3010		20	15	
0709.3011		0	15	
0709.3019	150.00	20		dal 4 luglio al 9 settembre
0709.4010		20	15	[10-2.4]
0709.4011		0	15	[10-2.4]
0709.4019	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4020		20	15	[10-2.4]
0709.4021		0	15	[10-2.4]
0709.4029	200.00	20		periodo d'approvvigionamento completo [10-2.4]
0709.4090		20	15	
0709.4091		0	15	
0709.4099		20		
0709.6011		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6012	10.00	PGI non necessario	15	[10-4]
0709.6090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.7010		20	15	
0709.7011		0	15	
0709.7019	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0709.7090		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9110		20	15	
0709.9120		0	15	
0709.9130		20		
0709.9200		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9310		20	15	
0709.9320		0	15	
0709.9330	130.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9390		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9911		20	15	
0709.9918		0	15	
0709.9919		20		
0709.9920		20	15	
0709.9921		0	15	
0709.9929	100.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9930		20	15	
0709.9931		0	15	
0709.9939	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9940		20	15	
0709.9941		0	15	
0709.9949	300.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9960		20	15	

0709.9961		0	15	
0709.9969	150.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9970		20	15	
0709.9971		0	15	
0709.9979	700.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0709.9980		PGI non necessario	15	[10-4]
0709.9999		PGI non necessario	15	[10-4]

11. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 2.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10).

Voce di tariffa	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0710.2110	0	16	
0710.2190	20		
0710.2291	0	16	
0710.2299	20		
0710.3011	0	16	
0710.3019	20		
0710.8011	0	16	
0710.8019	20		
0710.9011	0	16	
0710.9019	20		

12. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). Le voci di tariffa senza obbligo di PGI non sono interessate dalle norme dell'OIEVFF [12-3].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Nel periodo d'approvvigionamento completo possono essere applicate le aliquote di dazio fuori contingente ridotte.

[12-1] Per la frutta spappolata o schiacciata durante il trasporto non è necessario un PGI.

[12-2] Contingente doganale n. 19: senza prodotti per ulteriore lavorazione industriale.

Voce di tariffa	Contingente doganale per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
0808.1021	2.00	20	17	
0808.1022	2.00	0	17	
0808.1029	140.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.1031	5.00	20	17	
0808.1032	5.00	0	17	
0808.1039	140.00	20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.3021	2.00	20	17	
0808.3022	2.00	0	17	
0808.3029	120.00	20		periodo d'approvvigionamento completo

0808.3031	5.00		20	17	
0808.3032	5.00		0	17	
0808.3039	120.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4021	2.00		20	17	
0808.4022	2.00		0	17	
0808.4029	120.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0808.4031	5.00		20	17	
0808.4032	5.00		0	17	
0808.4039	120.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1011	3.00		20	18	[12-1]
0809.1018	3.00		0	18	[12-1]
0809.1019	200.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.1091	5.00		20	18	[12-1]
0809.1098	5.00		0	18	[12-1]
0809.1099	200.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.2110	3.00		20	18	[12-1]
0809.2111	3.00		0	18	[12-1]
0809.2119	200.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.2910	3.00		20	18	[12-1]
0809.2911	3.00		0	18	[12-1]

0809.2919	200.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0809.3010	4.00		PGI non necessario		[12-3]
0809.3020	4.00		PGI non necessario		[12-3]
0809.4012	3.00		20	18	[12-1]
0809.4013	3.00		0	18	[12-1]
0809.4014			20		[12-1]
0809.4015	3.00		PGI non necessario	18	[12-3]
0809.4092	10.00		20	18	[12-1]
0809.4093	10.00		0	18	[12-1]
0809.4094			20		[12-1]
0809.4095	10.00		PGI non necessario	18	[12-3]
0810.1010			20	19	[12-1] [12-2]
0810.1011			0	19	[12-1] [12-2]
0810.1019	450.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2010			20	19	[12-1] [12-2]
0810.2011			0	19	[12-1] [12-2]
0810.2019	400.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2020			20	19	[12-1] [12-2]
0810.2021			0	19	[12-1] [12-2]
0810.2029	300.00		20		periodo d'approvvigionamento completo
0810.2030			PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]

0810.3012	5.00		PGI non necessario	19	[12-2] [12-3]
0810.3021	5.00		20	19	[12-1] [12-2]
0810.3022	5.00		0	19	[12-1] [12-2]
0810.3029			20		[12-1]

13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'OIEVFF (RS 916.121.10). La voce di tariffa 0808.4011 non è interessata dalle norme dell'OIEVFF [13-1].

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)		Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0808.1011	2.00		PGI non necessario	20	
0808.3011	2.00		PGI non necessario	20	
0808.4011	2.00		PGI non necessario	20	[13-1]
2009.7111			0	21	
2009.7121			0	21	
2009.7910			0	21	
2009.8921			0	21	
2009.8931			0	21	
2009.8941			0	21	
2009.9011			0	21	
2009.9031			0	21	
2009.9041			0	21	

2009.9051		0	21	
2009.9071		0	21	
2009.9081		0	21	
2202.9921		0	21	
2202.9951		0	21	
2202.9971		0	21	
2206.0011		0	21	

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute negli articoli 28 a 33. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe e prescrizioni specifiche sono indicate nella rispettiva colonna.

Le aliquote di dazio sono indicate nell'allegato 2.

Prezzi soglia per gruppo di prodotti in franchi per 100 chilogrammi lordi

Gruppo 1	0713.1011	(piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali)	39.00
Gruppo 2	1003.1000	(orzo, da semina)	78.00
Gruppo 3	1003.9059	(orzo, per l'alimentazione di animali)	36.00
Gruppo 4	1201.9010	(fave di soia, per l'alimentazione di animali)	50.00
Gruppo 5	1214.1010	(farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali)	32.00
Gruppo 6	1501.1011	(strutto, grezzo, per l'alimentazione di animali)	60.00
Gruppo 7	1702.3021	(glucosio, chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali)	40.00
Gruppo 8	2102.2011	(lieviti morti, per l'alimentazione di animali)	49.00

Gruppo 9	2303.1011	(proteine di patate, per l'alimentazione di animali)	59.00
Gruppo 10	2304.0010	(residui solidi di soia/panelli di soia, per l'alimentazione di animali)	45.00
Gruppo 11	3505.1010	(destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali)	41.00

Se una voce di tariffa rientra in un gruppo di prodotti, essa è indicata nella colonna 2.

[14-1.1-11]Le voci di tariffa il cui valore indicativo d'importazione coincide con il prezzo soglia sono in grassetto.

[14-2] Eccetto le faggeole.

[14-4] Le aliquote di dazio sono calcolate in funzione di ricette standard stabilite nell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard (RS 916.112.231).

[14-5] Le aliquote di dazio di miscugli di cereali per l'alimentazione di animali sono stabilite secondo l'articolo 28 capoverso 5.

[14-6] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP (RS 531).

Fascia di fluttuazione

La fascia di fluttuazione per i prezzi soglia e i valori indicativi d'importazione elencati nel presente allegato ammonta a più/meno 3 franchi il quintale.

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
0505.9011	Gruppo 9	67.00	[14-6]
0508.0091	Gruppo 9	47.00	[14-6]
0511.9110	Gruppo 9	58.00	[14-6]
0511.9911	Gruppo 9	68.00	[14-6]
0511.9919	Gruppo 9	56.00	[14-6]
0708.9010	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0709.9991	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0712.9070	Gruppo 3	37.00	[14-6]
0713.1011	39.00	39.00	[14-1.1] [14-6]
0713.1012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.1091	Gruppo 1	39.00	[14-6]

0713.2011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.2012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.2091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3111	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3112	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3191	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3211	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3212	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3291	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3311	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3312	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3391	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3411	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3412	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3491	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.3511	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3512	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3591	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3911	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.3912	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.3991	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.4011	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.4012	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.4091	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.5012	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.5013	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.5091	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.6011	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.6012	Gruppo 1		PGI non necessario

0713.6091	Gruppo 1	39.00	[14-6]
0713.9021	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0713.9022	Gruppo 1		PGI non necessario
0713.9081	Gruppo 1	40.00	[14-6]
0714.1010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.2010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.3010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.4010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.5010	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0714.9020	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0802.2110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.2120	Gruppo 1		[14-6]
0802.2210	Gruppo 1	56.00	[14-6]
0802.2220	Gruppo 1		[14-6]
0802.3110	Gruppo 1	54.00	[14-6]
0802.3120	Gruppo 1		[14-6]
0802.3210	Gruppo 1	56.00	[14-6]
0802.3220	Gruppo 1		[14-6]
0813.4081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.4092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5012	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5021	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5081	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0813.5092	Gruppo 1	35.00	[14-6]
0901.9011	Gruppo 5	7.00	[14-6]
1001.1100	Gruppo 2	91.00	Da semina, PGI non necessario
1001.1931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.1939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.1940	Gruppo 3		PGI non necessario

1001.9100	Gruppo 2	91.00	Da semina, PGI non necessario
1001.9931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1001.9939	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1001.9940	Gruppo 3		PGI non necessario
1002.1000	Gruppo 2	184.00	Da semina, PGI non necessario
1002.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1002.9039	Gruppo 3	37.00	[14-6]
1002.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.1000	78.00	78.00	[14 1.2] Da semina, PGI non necessario
1003.9020	Gruppo 3		[14-6]
1003.9030	Gruppo 3		PGI non necessario
1003.9051	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1003.9059	36.00	36.00	[14-1.3] [14-6]
1003.9060	Gruppo 3		PGI non necessario
1004.1000	Gruppo 2	86.00	Da semina, PGI non necessario
1004.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1004.9039	Gruppo 3	32.00	[14-6]
1004.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1005.1000	Gruppo 2	712.00	Da semina, PGI non necessario
1005.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1005.9039	Gruppo 3	37.00	[14-6]
1005.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1006.1021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.1029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.2021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.2029	Gruppo 3	38.00	[14-6]

1006.3021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.3029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1006.4021	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1006.4029	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1007.9031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1007.9039	Gruppo 3	36.00	[14-6]
1007.9040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.1031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.1039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.1040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.2931	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.2939	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1008.2940	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.3031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.3039	Gruppo 3	34.00	[14-6]
1008.3040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.4031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.4039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.4040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.5031	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.5039	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.5040	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.6010	Gruppo 2	82.00	Da semina, PGI non necessario
1008.6041	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.6049	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.6050	Gruppo 3		PGI non necessario
1008.9035	Gruppo 3		[14-5] [14-6]
1008.9037	Gruppo 3	38.00	[14-6]
1008.9040	Gruppo 3		PGI non necessario

1101.0051	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1101.0059	Gruppo 11	49.00	[14-6]
1102.2020	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1102.9013	Gruppo 11	49.00	[14-6]
1102.9045	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1102.9046	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1102.9052	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1102.9062	Gruppo 11	49.00	[14-6]
1103.1112	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1103.1192	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1320	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1103.1912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1922	Gruppo 11	50.00	[14-6]
1103.1932	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1103.1993	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.2012	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1103.2022	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1103.2092	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1104.1220	Gruppo 11	51.00	[14-6]
1104.1912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.1922	Gruppo 11	45.00	[14-6]
1104.1993	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.2230	Gruppo 11	50.00	[14-6]
1104.2320	Gruppo 11	43.00	[14-6]
1104.2912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1104.2923	Gruppo 11	39.00	[14-6]
1104.2933	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1104.2993	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1104.3070	Gruppo 11	48.00	[14-6]

1104.3081	Gruppo 11	62.00	[14-6]
1104.3093	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1105.1021	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1105.2021	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1106.1010	Gruppo 11	42.00	[14-6]
1106.2010	Gruppo 11	35.00	[14-6]
1106.3010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
1107.1013	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.1094	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.2013	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1107.2094	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1108.1120	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1220	Gruppo 11	40.00	[14-6]
1108.1320	Gruppo 11	36.00	[14-6]
1108.1420	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1912	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.1992	Gruppo 11	41.00	[14-6]
1108.2020	Gruppo 11	36.00	[14-6]
1201.9010	50.00	50.00	[14-1.4] [14-6]
1201.9021	Gruppo 4		[14-6]
1201.9023	Gruppo 4		[14-6]
1201.9024	Gruppo 4		[14-6]
1201.9026	Gruppo 4		[14-6]
1201.9027	Gruppo 4		[14-6]
1201.9091	Gruppo 4		PGI non necessario
1202.4110	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1202.4121	Gruppo 4		[14-6]
1202.4123	Gruppo 4		[14-6]
1202.4124	Gruppo 4		[14-6]

1202.4126	Gruppo 4		[14-6]
1202.4127	Gruppo 4		[14-6]
1202.4210	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1202.4221	Gruppo 4		[14-6]
1202.4223	Gruppo 4		[14-6]
1202.4224	Gruppo 4		[14-6]
1202.4226	Gruppo 4		[14-6]
1202.4227	Gruppo 4		[14-6]
1203.0010	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1203.0021	Gruppo 4		[14-6]
1203.0023	Gruppo 4		[14-6]
1203.0024	Gruppo 4		[14-6]
1203.0026	Gruppo 4		[14-6]
1203.0027	Gruppo 4		[14-6]
1204.0010	Gruppo 4	49.00	[14-6]
1204.0021	Gruppo 4		[14-6]
1204.0023	Gruppo 4		[14-6]
1204.0024	Gruppo 4		[14-6]
1204.0026	Gruppo 4		[14-6]
1204.0027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1010	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.1021	Gruppo 4		[14-6]
1205.1023	Gruppo 4		[14-6]
1205.1024	Gruppo 4		[14-6]
1205.1026	Gruppo 4		[14-6]
1205.1027	Gruppo 4		[14-6]
1205.1040	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.1051	Gruppo 4		[14-6]
1205.1053	Gruppo 4		[14-6]

1205.1054	Gruppo 4		[14-6]
1205.1056	Gruppo 4		[14-6]
1205.1057	Gruppo 4		[14-6]
1205.9010	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.9021	Gruppo 4		[14-6]
1205.9023	Gruppo 4		[14-6]
1205.9024	Gruppo 4		[14-6]
1205.9026	Gruppo 4		[14-6]
1205.9027	Gruppo 4		[14-6]
1205.9040	Gruppo 4	56.00	[14-6]
1205.9051	Gruppo 4		[14-6]
1205.9053	Gruppo 4		[14-6]
1205.9054	Gruppo 4		[14-6]
1205.9056	Gruppo 4		[14-6]
1205.9057	Gruppo 4		[14-6]
1206.0010	Gruppo 4	41.00	[14-6]
1206.0021	Gruppo 4		[14-6]
1206.0023	Gruppo 4		[14-6]
1206.0024	Gruppo 4		[14-6]
1206.0026	Gruppo 4		[14-6]
1206.0027	Gruppo 4		[14-6]
1206.0040	Gruppo 4	47.00	[14-6]
1206.0041	Gruppo 4		[14-6]
1206.0053	Gruppo 4		[14-6]
1206.0054	Gruppo 4		[14-6]
1206.0056	Gruppo 4		[14-6]
1206.0057	Gruppo 4		[14-6]
1207.1010	Gruppo 4	44.00	[14-6]
1207.1021	Gruppo 4		[14-6]

1207.1023	Gruppo 4		[14-6]
1207.1024	Gruppo 4		[14-6]
1207.1026	Gruppo 4		[14-6]
1207.1027	Gruppo 4		[14-6]
1207.2910	Gruppo 4	38.00	[14-6]
1207.2921	Gruppo 4		[14-6]
1207.2923	Gruppo 4		[14-6]
1207.2924	Gruppo 4		[14-6]
1207.2926	Gruppo 4		[14-6]
1207.2927	Gruppo 4		[14-6]
1207.3010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1207.3021	Gruppo 4		[14-6]
1207.3023	Gruppo 4		[14-6]
1207.3024	Gruppo 4		[14-6]
1207.3026	Gruppo 4		[14-6]
1207.3027	Gruppo 4		[14-6]
1207.4010	Gruppo 4	48.00	[14-6]
1207.4021	Gruppo 4		[14-6]
1207.4023	Gruppo 4		[14-6]
1207.4024	Gruppo 4		[14-6]
1207.4026	Gruppo 4		[14-6]
1207.4027	Gruppo 4		[14-6]
1207.5010	Gruppo 4	55.00	[14-6]
1207.5021	Gruppo 4		[14-6]
1207.5023	Gruppo 4		[14-6]
1207.5024	Gruppo 4		[14-6]
1207.5026	Gruppo 4		[14-6]
1207.5027	Gruppo 4		[14-6]
1207.6010	Gruppo 4	40.00	[14-6]

1207.6021	Gruppo 4		[14-6]
1207.6023	Gruppo 4		[14-6]
1207.6024	Gruppo 4		[14-6]
1207.6026	Gruppo 4		[14-6]
1207.6027	Gruppo 4		[14-6]
1207.7010	Gruppo 4	51.00	[14-6]
1207.7021	Gruppo 4		[14-6]
1207.7023	Gruppo 4		[14-6]
1207.7024	Gruppo 4		[14-6]
1207.7026	Gruppo 4		[14-6]
1207.7027	Gruppo 4		[14-6]
1207.9111	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9113	Gruppo 4		[14-6]
1207.9114	Gruppo 4		[14-6]
1207.9115	Gruppo 4		[14-6]
1207.9116	Gruppo 4		[14-6]
1207.9117	Gruppo 4		[14-6]
1207.9921	Gruppo 4	46.00	[14-6]
1207.9922	Gruppo 4		[14-6]
1207.9923	Gruppo 4		[14-6]
1207.9924	Gruppo 4		[14-6]
1207.9925	Gruppo 4		[14-6]
1207.9926	Gruppo 4		[14-6]
1207.9981	Gruppo 4	51.00	[14-2] [14-6]
1207.9983	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9984	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9985	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9986	Gruppo 4		[14-2] [14-6]
1207.9987	Gruppo 4		[14-2] [14-6]

1208.1010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1208.9010	Gruppo 4	50.00	[14-6]
1209.1010	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1209.2911	Gruppo 5	62.00	[14-6]
1209.2912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9911	Gruppo 5	45.00	[14-6]
1209.9912	Gruppo 5		PGI non necessario
1209.9991	Gruppo 5	46.00	[14-6]
1212.2910	Gruppo 5	24.00	[14-6]
1212.9110	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1212.9291	Gruppo 5	26.00	[14-6]
1212.9310	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1212.9410	Gruppo 5	34.00	[14-6]
1212.9920	Gruppo 5	40.00	[14-6]
1213.0091	Gruppo 5	10.00	PGI non necessario
1213.0099	Gruppo 5	14.00	[14-6]
1214.1010	32.00	32.00	[14-1.5] [14-6]
1214.9011	Gruppo 5	25.00	PGI non necessario
1214.9019	Gruppo 5	33.00	[14-6]
1404.9010	Gruppo 5	35.00	[14-6]
1501.1011	60.00	60.00	[14-1.6] [14-6]
1501.1019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.2019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9011	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1501.9019	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1502.1011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.1019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.9011	Gruppo 6	57.00	[14-6]

1502.9012	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1502.9019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1503.0010	Gruppo 6	60.00	[14-6]
1504.1091	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1504.2010	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1504.3010	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1505.0011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1505.0091	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0011	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0012	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1506.0019	Gruppo 6	57.00	[14-6]
1507.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1507.9011	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1507.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1508.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1508.9011	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1508.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1509.2010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1509.3010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1509.4010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1509.9010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1510.1010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1510.9010	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1511.1010	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1511.9011	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1511.9091	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1512.1110	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1512.1911	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1512.1991	Gruppo 6	62.00	[14-6]

1512.2110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1512.2910	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1513.1110	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.1911	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1513.1991	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.2110	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1513.2911	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1513.2991	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1514.1110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1514.1910	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1514.9110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1514.9910	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.1110	Gruppo 6	63.00	[14-6]
1515.1910	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.2110	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.2910	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.3010	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.5011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.5020	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.6010	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.9011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.9021	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1515.9031	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1515.9091	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1516.1010	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1516.2010	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1516.3010	Gruppo 6	59.00	[14-6]
1517.1010	Gruppo 6	54.00	[14-6]
1517.9010	Gruppo 6	61.00	[14-6]

1518.0011	Gruppo 6	62.00	[14-6]
1518.0081	Gruppo 6	56.00	[14-6]
1518.0093	Gruppo 6	61.00	[14-6]
1702.3021	40.00	40.00	[14-1.7] [14-6]
1702.3033	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.4011	Gruppo 7	40.00	[14-6]
1702.6022	Gruppo 7	34.00	[14-6]
1702.9011	Gruppo 7	41.00	[14-6]
1703.9091	Gruppo 7	32.00	[14-6]
1802.0010	Gruppo 5	22.00	[14-6]
1905.9021	Gruppo 11	47.00	[14-6]
2102.1091	Gruppo 8	49.00	[14-6]
2102.2011	49.00	49.00	[14-1.8] [14-6]
2102.2021	Gruppo 8	52.00	[14-6]
2103.3011	Gruppo 4	28.00	[14-6]
2301.1011	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2301.1019	Gruppo 9	48.00	[14-6]
2301.2010	Gruppo 9	61.00	[14-6]
2302.1010	Gruppo 11	45.00	[14-6]
2302.3020	Gruppo 11	34.00	[14-6]
2302.4030	Gruppo 11	35.00	[14-6]
2302.4091	Gruppo 11	35.00	[14-6]
2302.5010	Gruppo 11	30.00	[14-6]
2303.1011	59.00	59.00	[14-1.9] [14-6]
2303.1012	Gruppo 9	28.00	[14-6]
2303.1018	Gruppo 9	51.00	[14-6]
2303.2010	Gruppo 9	34.00	[14-6]
2303.3010	Gruppo 9	34.00	[14-6]
2304.0010	45.00	45.00	[14-1.10] [14-6]

2305.0010	Gruppo 10	47.00	[14-6]
2306.1010	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.2010	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2306.3010	Gruppo 10	28.00	[14-6]
2306.4110	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.4910	Gruppo 10	34.00	[14-6]
2306.5010	Gruppo 10	26.00	[14-6]
2306.6010	Gruppo 10	22.00	[14-6]
2306.9011	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2306.9021	Gruppo 10	31.00	[14-6]
2308.0020	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0030	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2308.0040	Gruppo 5	21.00	[14-6]
2308.0050	Gruppo 5	33.00	[14-6]
2308.0060	Gruppo 5	28.00	[14-6]
2309.9011	[14-4]		[14-6]
2309.9041	Gruppo 9	55.00	[14-6]
2309.9081	[14-4]		[14-6]
2309.9082	[14-4]		[14-6]
2309.9089	[14-4]		[14-6]
3505.1010	41.00	41.00	[14-1.11] [14-6]
3505.2010	Gruppo 11	51.00	[14-6]
3809.1010	Gruppo 11	41.00	[14-6]
3823.1110	Gruppo 6	64.00	[14-6]
3823.1210	Gruppo 6	63.00	[14-6]
3823.1910	Gruppo 6	63.00	[14-6]

14a. Merci per la fabbricazione di malto da birra o birra

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella

tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)
0713.1013	1.25
0713.1092	4.85
0713.2013	0.35
0713.2092	4.85
0713.3113	0.35
0713.3192	4.85
0713.3213	1.25
0713.3292	4.85
0713.3313	1.25
0713.3392	4.85
0713.3413	1.25
0713.3492	4.85
0713.3513	1.25
0713.3592	4.85
0713.3913	1.25
0713.3992	4.85
0713.4013	0.35
0713.4092	4.85
0713.5014	0.35
0713.5092	4.85
0713.6013	0.35
0713.6092	4.85
0713.9023	0.35
0713.9082	4.85
1001.1910	3.35
1001.9910	28.35

1002.9010	28.35
1003.9010	0.95
1004.9010	0.95
1005.9010	0.85
1006.1010	0.95
1006.2010	0.95
1006.3010	3.35
1006.4010	3.35
1007.9010	0.95
1008.1010	0.95
1008.2910	0.95
1008.3010	0.95
1008.4010	0.95
1008.5010	0.95
1008.6020	28.35
1008.9010	0.95
1103.1111	4.85
1103.1310	4.85
1103.1921	10.35
1103.1931	4.85
1103.1991	10.35
1103.2091	10.35
1104.1210	10.35
1104.1921	10.35
1104.1991	10.35
1104.2210	10.35
1104.2310	10.35
1104.2921	10.35
1104.2931	10.35

1104.2991	10.35
1104.3091	10.35
1107.1011	0.00
1107.1091	0.00
1107.2011	0.00
1107.2091	0.00
1108.1110	10.35
1108.1210	10.35
1108.1310	6.35
1108.1410	10.35
1108.1911	6.35
1108.1991	10.35
1108.2010	10.35

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana

Per l'importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall'articolo 47.

Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contingenti doganali è disciplinata agli articoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all'articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[15-1] L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 6.

[15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Voce di tariffa	Voce di tariffa per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari
1001.1921	1.00	[15-2]	26	
1001.1929	30.00	PGI non necessario		
1001.9921	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1001.9929	40.00	PGI non necessario		
1002.9021	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1002.9029	40.00	PGI non necessario		
1003.9041	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
1003.9049	20.00	PGI non necessario		
1004.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
1004.9029	20.00	PGI non necessario		
1005.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
1005.9029	20.00	PGI non necessario		
1007.9021	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.1021	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.2921	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.4021	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.5021	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.6031	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1008.6039	40.00	PGI non necessario		
1008.9023	7.60	[15-4]	27	[15-1]
1101.0043	42.10	PGI non necessario		[15-1]
1101.0048	35.50	PGI non necessario		[15-1]
1102.2010	Allegato 2	PGI non necessario		[15-1]
1102.9011	35.50	PGI non necessario		[15-1]
1102.9044	35.50	PGI non necessario		[15-1]
1102.9051	25.60	PGI non necessario		[15-1]
1102.9061	35.50	PGI non necessario		[15-1]

1103.1119	23.40		PGI non necessario		
1103.1199	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.1390	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1103.1919	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.1929	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1103.1939	26.10		PGI non necessario		[15-1]
1103.1992	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.1999	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.2019	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.2029	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1103.2099	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.1290	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.1919	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.1929	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.1992	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.1999	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.2220	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2390	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2913	36.60		PGI non necessario		[15-1]
1104.2918	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.2922	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.2932	Allegato 2		PGI non necessario		[15-1]
1104.2992	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.2999	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1104.3089	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1107.1012	35.50		[15-2]		[15-1]
1107.1092	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1107.1093	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1107.2012	35.50		[15-2]		[15-1]

1107.2092	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1107.2093	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1107.2099	35.50		PGI non necessario		[15-1]
1201.9099	0.10		PGI non necessario		
1202.4199	0.10		PGI non necessario		
1202.4299	0.10		PGI non necessario		
1203.0090	0.10		PGI non necessario		
1204.0099	0.10		PGI non necessario		
1205.1031	0.10		PGI non necessario		
1205.1039	0.10		PGI non necessario		
1205.1061	0.10		PGI non necessario		
1205.1069	0.10		PGI non necessario		
1205.9031	0.10		PGI non necessario		
1205.9039	0.10		PGI non necessario		
1205.9061	0.10		PGI non necessario		
1205.9069	0.10		PGI non necessario		
1206.0031	0.10		PGI non necessario		
1206.0039	0.10		PGI non necessario		
1206.0061	0.10		PGI non necessario		
1206.0069	0.10		PGI non necessario		
1207.1091	0.10		PGI non necessario		
1207.1099	0.10		PGI non necessario		
1207.2991	0.10		PGI non necessario		
1207.2999	0.10		PGI non necessario		
1207.3091	0.10		PGI non necessario		
1207.3099	0.10		PGI non necessario		
1207.4091	0.10		PGI non necessario		
1207.4099	0.10		PGI non necessario		
1207.5091	0.10		PGI non necessario		

1207.5099	0.10		PGI non necessario		
1207.6091	0.10		PGI non necessario		
1207.6099	0.10		PGI non necessario		
1207.7091	0.10		PGI non necessario		
1207.7099	0.10		PGI non necessario		
1207.9118	0.10		PGI non necessario		
1207.9119	0.10		PGI non necessario		
1207.9927	0.10		PGI non necessario		
1207.9929	0.10		PGI non necessario		
1207.9988	0.10		PGI non necessario		
1207.9989	0.10		PGI non necessario		

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531), se sono utilizzati per l'alimentazione umana. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1104.3011	83.00	
1104.3012	77.10	
1104.3021	39.20	
1104.3039	94.85	
1501.1091	138.25	
1501.1099	149.10	
1501.2091	138.25	
1501.2099	149.10	
1501.9091	138.25	
1501.9099	149.10	

1502.1091	138.25		
1502.1099	149.10		
1502.9091	138.25		
1502.9099	149.10		
1503.0091	138.25		
1503.0099	149.10		
1504.1098	138.25		
1504.1099	149.10		
1504.2091	138.25		
1504.2099	149.10		
1504.3091	138.25		
1504.3099	149.10		
1506.0091	134.25		
1506.0099	149.10		
1507.1090	127.20		
1507.9018	157.25		
1507.9019	168.10		
1507.9098	138.25		
1507.9099	149.10		
1508.1090	127.20		
1508.9018	157.25		
1508.9019	168.10		
1508.9098	138.25		
1508.9099	149.10		
1509.2091	88.15		
1509.2099	134.25		
1509.3091	88.15		
1509.3099	134.25		
1509.4091	88.15		

1509.4099	134.25		
1509.9091	92.15		
1509.9099	138.25		
1510.1090	127.20		
1510.9091	127.20		
1510.9099	138.25		
1511.1090	116.05		
1511.9018	157.25		
1511.9019	168.10		
1511.9098	138.25		
1511.9099	149.10		
1512.1190	127.20		
1512.1918	157.25		
1512.1919	168.10		
1512.1998	138.25		
1512.1999	149.10		
1512.2190	127.20		
1512.2991	138.25		
1512.2999	149.10		
1513.1190	121.60		
1513.1918	157.25		
1513.1919	168.10		
1513.1998	145.25		
1513.1999	156.10		
1513.2190	121.60		
1513.2918	157.25		
1513.2919	168.10		
1513.2998	145.25		
1513.2999	156.10		

1514.1190	127.20		
1514.1991	138.25		
1514.1999	149.10		
1514.9190	127.20		
1514.9991	138.25		
1514.9999	149.10		
1515.1190	127.20		
1515.1991	138.25		
1515.1999	149.10		
1515.2190	127.20		
1515.2991	138.25		
1515.2999	149.10		
1515.3091	138.25		
1515.3099	149.10		
1515.5019	127.20		
1515.5091	138.25		
1515.5099	149.10		
1515.6091	138.25		
1515.6099	149.10		
1515.9013	124.40		
1515.9018	138.25		
1515.9019	149.10		
1515.9028	138.25		
1515.9029	149.10		
1515.9038	138.25		
1515.9039	149.10		
1515.9098	138.25		
1515.9099	149.10		
1516.1091	157.25		

1516.1099	168.10	
1516.2092	164.50	PGI non necessario
1516.2093	157.25	
1516.2097	175.95	PGI non necessario
1516.2098	168.10	
1516.3093	157.25	
1516.3099	168.10	
1517.1063	149.15	
1517.1068	157.30	
1517.1073	130.50	
1517.1078	137.15	
1517.1083	100.70	
1517.1088	104.95	
1517.1093	80.80	
1517.1098	83.50	
1517.9020	1.00	PGI non necessario
1517.9071	218.25	
1517.9079	231.30	
1517.9081	196.95	
1517.9089	208.40	
1517.9091	174.00	
1517.9099	184.05	

17. Disciplinamento del mercato: sementi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)

0713.5015	0.00
0713.5018	0.00
1201.1000	0.10
1202.3000	0.10
1207.2100	0.10
1209.1090	0.00
1209.2100	0.00
1209.2200	0.00
1209.2300	0.00
1209.2400	0.00
1209.2500	0.00
1209.2919	0.00
1209.2960	0.00
1209.2970	0.50
1209.2980	0.00

18. Disciplinamento del mercato: zucchero

Per l'importazione di alcuni dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le aliquote di dazio sono stabilite secondo l'articolo 5.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[18-1] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1701.1200	0.00	[18-1]
1701.1300	0.00	[18-1]
1701.1400	0.00	[18-1]
1701.9110	18.70	PGI non necessario
1701.9991	18.70	PGI non necessario

1701.9999	0.00	[18-1]
1702.3029	1.60	PGI non necessario
1702.3038	2.10	PGI non necessario
1702.3042	4.50	PGI non necessario
1702.3048	5.60	PGI non necessario
1702.4029	4.50	PGI non necessario
1702.6028	0.00	PGI non necessario
1702.9019	0.00	[18-1]
1702.9022	0.00	[18-1]
1702.9023	2.10	PGI non necessario
1702.9024	18.70	PGI non necessario
1702.9028	18.70	PGI non necessario
1702.9032	0.00	[18-1]
1702.9033	0.00	[18-1]
1702.9034	10.00	PGI non necessario
1702.9038	10.00	PGI non necessario

19. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino (RS 916.140).

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 litri [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingenti doganali (n.)	Informazioni complementari
-----------------	--	---	---------------------------	----------------------------

0806.1021		0	22	
0806.1029		20		
2009.6111		0	22	
2009.6119		20		
2009.6122		0	22	
2009.6129		20		
2009.6910		0	22	
2009.6990		20		
2009.9030		20		
2009.9069		20		
2009.9099		20		
2202.9911		0	22	
2202.9919		20		
2202.9941		0	22	
2202.9949		20		
2204.2121		0	23-25	
2204.2129	300.00	20		
2204.2131		0	23-25	
2204.2139		20		
2204.2141		0	23-25	
2204.2149		20		
2204.2221		0	23-25	
2204.2222		0	23-25	
2204.2229		20		
2204.2231		0	23-25	
2204.2232		0	23-25	
2204.2239	108.00	20		
2204.2241		20		
2204.2242		20		

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)		Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)		Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi (CHF)	
	[1]			[1]			[1]	
0505.9011	5.70		0508.0091	5.70		0511.9110	0.00	
0511.9919	4.70		0708.9010	0.00		0709.9991	2.00	*
0713.1011	0.00		0713.1012	0.00		0713.1091	0.00	
0713.2012	0.00		0713.2091	0.00		0713.3111	0.00	
0713.3191	0.00		0713.3211	0.00		0713.3212	0.00	
0713.3311	0.00		0713.3312	0.00		0713.3391	0.00	
0713.3412	0.00		0713.3491	0.00		0713.3511	0.00	
0713.3591	0.00		0713.3911	0.00		0713.3912	0.00	
0713.4011	0.00		0713.4012	0.00		0713.4091	0.00	
0713.5013	0.00		0713.5091	0.00		0713.6011	0.00	
0713.6091	0.00		0713.9021	0.00		0713.9022	0.00	
0714.1010	0.00		0714.2010	0.00		0714.3010	0.00	
0714.5010	0.00		0714.9020	0.00		0802.2110	0.00	
0802.2210	1.70		0802.2220	0.00		0802.3110	0.00	
0802.3210	1.70		0802.3220	0.00		0813.4081	0.00	
0813.5012	4.70		0813.5021	4.70		0813.5081	0.00	
0901.9011	0.00		1001.1100	11.90		1001.1931	8.00	
1001.1940	0.00	*	1001.9100	40.00		1001.9931	8.00	
1001.9940	0.00	*	1002.1000	55.00		1002.9031	8.00	
1002.9040	0.80		1003.1000	51.50		1003.9020	0.00	*
1003.9041	0.00	*	1003.9051	8.00		1003.9059	0.00	*
1004.1000	42.00		1004.9021	0.00		1004.9031	8.00	
1004.9040	0.00		1005.1000	43.00		1005.9021	0.50	*

1005.9039	2.00	*	1005.9040	0.20	*	1006.1021	8.00	
1006.2021	8.00		1006.2029	0.00		1006.3021	8.00	
1006.4021	8.00		1006.4029	0.00		1007.9031	8.00	
1007.9040	0.25		1008.1031	8.00		1008.1039	4.00	
1008.2931	8.00		1008.2939	0.00		1008.2940	0.00	
1008.3039	4.00		1008.3040	0.10		1008.4031	8.00	
1008.4040	0.00	*	1008.5031	8.00		1008.5039	0.00	*
1008.6010	57.00		1008.6041	8.00		1008.6049	3.00	*
1008.9035	8.00		1008.9037	0.00	*	1008.9040	0.00	*
1101.0059	11.00	*	1102.2010	20.70	*	1102.2020	8.00	*
1102.9045	14.00		1102.9046	12.00		1102.9052	2.70	
1103.1112	10.00	*	1103.1192	8.00	*	1103.1320	9.00	*
1103.1912	17.00		1103.1922	15.00	*	1103.1929	20.00	
1103.1993	8.00	*	1103.2012	7.00	*	1103.2022	14.00	
1104.1220	16.00	*	1104.1290	20.00		1104.1912	8.00	*
1104.1929	20.00	*	1104.1993	8.00	*	1104.2220	20.00	
1104.2320	6.00	*	1104.2390	21.40	*	1104.2912	8.00	*
1104.2932	20.00	*	1104.2933	8.00	*	1104.2993	6.00	*
1104.3081	3.70		1104.3093	0.00		1105.1021	9.70	
1106.1010	0.00		1106.2010	0.00		1106.3010	20.70	
1107.1094	2.70		1107.2013	2.70		1107.2094	2.70	
1108.1220	0.00		1108.1320	0.00		1108.1420	2.70	
1108.1992	4.70		1108.2020	5.70		1201.9010	0.00	
1201.9023	24.35		1201.9024	18.65		1201.9026	0.10	
1201.9091	0.00		1202.4110	6.70		1202.4121	0.10	
1202.4124	43.75		1202.4126	0.10		1202.4127	0.10	
1202.4221	0.10		1202.4223	61.80		1202.4224	56.80	
1202.4227	0.10		1203.0010	7.70		1203.0021	0.10	
1203.0024	77.15		1203.0026	0.10		1203.0027	0.10	

1204.0021	0.10		1204.0023	50.05		1204.0024	42.90	
1204.0027	0.10		1205.1010	0.00		1205.1021	0.10	
1205.1024	45.75		1205.1026	0.10		1205.1027	0.10	
1205.1051	0.10		1205.1053	60.00		1205.1054	52.90	
1205.1057	0.10		1205.9010	0.00		1205.9021	0.10	
1205.9024	45.75		1205.9026	0.10		1205.9027	0.10	
1205.9051	0.10		1205.9053	60.00		1205.9054	52.90	
1205.9057	0.10		1206.0010	0.00		1206.0021	0.10	
1206.0024	49.55		1206.0026	0.10		1206.0027	0.10	
1206.0041	0.10		1206.0053	65.60		1206.0054	58.30	
1206.0057	0.10		1207.1010	2.70		1207.1021	0.10	
1207.1024	53.20		1207.1026	0.10		1207.1027	0.10	
1207.2921	0.10		1207.2923	28.65		1207.2924	21.50	
1207.2927	0.10		1207.3010	9.70		1207.3021	0.10	
1207.3024	57.15		1207.3026	0.10		1207.3027	0.10	
1207.4021	0.10		1207.4023	71.40		1207.4024	64.30	
1207.4027	0.10		1207.5010	0.00		1207.5021	0.10	
1207.5024	21.50		1207.5026	0.10		1207.5027	0.10	
1207.6021	0.10		1207.6023	35.75		1207.6024	28.65	
1207.6027	0.10		1207.7010	11.70		1207.7021	0.10	
1207.7024	64.65		1207.7026	0.10		1207.7027	0.10	
1207.9113	0.10		1207.9114	57.15		1207.9115	50.05	
1207.9117	0.10		1207.9921	5.70		1207.9922	0.10	
1207.9924	42.90		1207.9925	0.10		1207.9926	0.10	
1207.9983	0.10		1207.9984	71.85		1207.9985	64.65	
1207.9987	0.10		1208.1010	0.00		1208.9010	0.00	
1209.2911	7.70		1209.2912	0.75		1209.9911	14.70	
1209.9991	15.70		1212.2910	3.70		1212.9110	6.70	
1212.9310	0.00		1212.9410	10.70		1212.9920	0.00	

1213.0099	0.00		1214.1010	1.00		1214.9011	1.00	
1404.9010	0.00		1501.1011	0.00		1501.1019	0.00	
1501.2019	0.00		1501.9011	0.00		1501.9019	0.00	
1502.1019	0.00		1502.9011	0.00		1502.9012	0.00	
1503.0010	0.00		1504.1091	0.00		1504.2010	0.00	
1505.0011	0.00		1505.0091	0.00		1506.0011	0.00	
1506.0019	0.00		1507.1010	0.00		1507.9011	0.00	
1508.1010	0.00		1508.9011	0.00		1508.9091	0.00	
1509.3010	0.00		1509.4010	0.00		1509.9010	0.00	
1510.9010	0.00		1511.1010	0.00		1511.9011	0.00	
1512.1110	0.00		1512.1911	0.00		1512.1991	0.00	
1512.2910	0.00		1513.1110	0.00		1513.1911	0.00	
1513.2110	0.00		1513.2911	0.00		1513.2991	0.00	
1514.1910	0.00		1514.9110	0.00		1514.9910	0.00	
1515.1910	0.00		1515.2110	0.00		1515.2910	0.00	
1515.5011	0.00		1515.5020	0.00		1515.6010	0.00	
1515.9021	0.00		1515.9031	0.00		1515.9091	0.00	
1516.2010	0.00		1516.3010	0.00		1517.1010	0.00	
1518.0011	0.00		1518.0081	0.00		1518.0093	0.00	
1702.3033	0.00		1702.4011	0.00		1702.6022	0.00	
1703.9091	6.00		1802.0010	0.00		1905.9021	1.00	
2102.2011	0.00		2102.2021	0.00		2103.3011	9.70	
2301.1019	0.00		2301.2010	0.00		2302.1010	16.00	
2302.4030	5.00		2302.4091	5.00		2302.5010	0.00	
2303.1012	0.00		2303.1018	0.00		2303.2010	1.00	
2304.0010	0.00		2305.0010	0.00		2306.1010	0.70	
2306.3010	0.00		2306.4110	0.00		2306.4910	0.00	
2306.6010	0.00		2306.9011	12.70		2306.9021	0.00	
2308.0030	0.00		2308.0040	9.70		2308.0050	0.00	

2309.9011	0.00	*	2309.9041	0.00		2309.9081	161.55	*
2309.9089	0.00	*	3505.1010	0.00		3505.2010	12.70	
3823.1110	0.00		3823.1210	4.70				
<p>[1] Le aliquote di dazio possono divergere dalla tariffa generale. Le nuove aliquote di dazio sono contrassegnate con «*».</p>								

Allegato 3⁷²

⁷² Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O del 9 dic. 2016 (RU **2016** 4947), dal n. II dell'O del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6107), dal n. I dell'O del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6113), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4191), dall'all. 2 n. 2 dell'O del 26 ago. 2020 (RU **2020** 3749), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'11 nov. 2020 (RU **2020** 5521), dai n. I delle O dell'UFAG del 18 giu. 2021 (RU **2021** 397), dall'all. 3 n. 14 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2021** 445), dal n. I dell'O del 17 set. 2021 (RU **2021** 571), dalla correzione del 18 ott. 2021 (RU **2021** 617), dal n. III dell'O dell'UFAG del 30 ago. 2021 (RU **2021** 537), dal n. I delle O dell'UFAG del 17 nov. 2021 (RU **2021** 797), del 3 feb. 2022 (RU **2022** 70) e del 1° feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU **2022** 116).

(art. 10 e 27 cpv. 2^{bis} lett. a)

Contingenti doganali interi e parziali

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
01	Animali della specie equina	3822
<p>[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.</p>		

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (capi)
[1]	[1]	[1]
02	Animali della specie bovina	1200
03	Animali della specie suina	100
04	Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:	
04.1	Animali della specie ovina	500
04.2	Animali della specie caprina	100
12	Sperma di toro (dosi/unità di applicazione)	800 000
[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale	

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	23 700

05.1	Carne secca essiccata all'aria	187
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0)	
05.2	Preparazioni a base di carne di manzo	1370
05.21	di cui muscoli di manzo preparati, salati e conditi:	600
05.22	Di cui conserve di carne di manzo:	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	295
05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	20
05.5	Carne halal di animali della specie bovina	410
05.6	Carne halal di animali della specie ovina	175
05.7	Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina	21 243
05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000

	[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700
	[b] quantità minima	[b]
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500
	[c] quantità minima	[c]
05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	–
05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500
	[d] quantità minima	[d]
05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000
	[e] quantità minima	[e]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500
06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria	2600

	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.2	Prosciutto in scatola e cotto	71
06.3	Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	3148
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1	
06.4	Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	48 681
	di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame	42 200
		[2]
	di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche	6481
		[2]

[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.
[2]	Quantità indicativa.

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
07	Latte e latticini dei sottocapitoli 0401 a 0406 della tariffa generale [2], in equivalenti latte	527 000
	di cui:	
		(litri al giorno)
07.1	Latte proveniente dalle zone franche	62 128
		[3]
		(tonnellate)
07.2	Latte in polvere	300
07.3	Latticini diversi	210
07.4	Burro e altre materie grasse del latte	100

07.4.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2022: dal 15 febbraio fino al 31 dicembre 2022	1000
07.4.2	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2021: dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021	1000
07.5	«Contingente Fontal»	2624
07.6	Altri latticini	[5]
08	Caseina	697 [5]
[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.	
[2]	Escluse le voci 0401.1090, 0401.2090, 0402.2119, 0402.2919, 0403.2091 (LF del 13 dic. 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72), 0403.2029, 0403.9049, 0403.9059, 0403.9099, 0404.9089, 0405.1019, 0405.1099, 0405.2091, 0405.2099, 0405.9090	
[3]	In equivalenti latte: 23 360 tonnellate all'anno.	
[4]	In equivalenti latte: 26 240 tonnellate.	
[5]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.	

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]	[1]	[1]
09	Uova di volatili, in guscio, di cui	33 735
09.1	Uova di consumo	17 428
09.1.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2021: dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2021	3500
09.2	Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	16 307
10	Prodotti di uova essiccate	977
		[2]
11	Prodotti diversi da quelli di uova essiccate	6866
		[2]

[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.
[2]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.

6. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
13	Fiori recisi	4590 [1]
[1]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.	

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
14	Patate e prodotti a base di patate, in equivalenti di patate, di cui:	23 750
14.1	Patate da semina	4000

14.1.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2022: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022	3000
14.2	Patate destinate alla valorizzazione	9250
14.2.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2022: dal 1° gennaio al 30 giugno 2022	25 000
14.2.2	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2022: dal 1° marzo al 30 giugno 2022	20 000
14.3	Patate da tavola	6500

14.3.1	Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2022: dal 1° marzo al 15 luglio 2022	20 000
14.4	Prodotti a base di patate, di cui:	4000
14.4.1	Categoria di merce prodotti semilavorati	1500
14.4.2	Categoria di merce prodotti finiti	2500
[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sono computate sul contingente da ripartire.	

8. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi freschi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate) [1]
15	Ortaggi o legumi freschi	166 076 [2]

[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.
[2]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.

9. Disciplinamento del mercato: ortaggi o legumi congelati

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
16	Ortaggi o legumi congelati	4500

10. Disciplinamento del mercato: frutta fresca

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
17	Mele, pere e cotogne, fresche	15 800
		[2]
18	Albicocche, ciliegie, susine (comprese le prugne) e prugne, fresche	16 340
		[2]
19	Altra frutta fresca	13 360
		[2] [3]

[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.
[2]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.
[3]	Esclusi i prodotti destinati alla trasformazione industriale.

11. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
20	Frutta da sidro e per la distillazione	172
21	Prodotti a base di frutta a granella (in equivalenti di frutta a granella)	244

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
26	Grano duro, per l'alimentazione umana	110 000
		[2]

27	Cereali panificabili	70 000
27.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2017	30 000
28	Cereali grezzi per l'alimentazione umana	70 000
		[2]
<p>[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.</p> <p>[2] È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.</p>		

13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (ettolitri)
		[1]
22	Succo d'uva	100 000
		[2]
23, 24 e 25	Vino	1 700 000

[1]	In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.
[2]	È possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.

Allegato 4⁷³

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 30 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 803).

(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
30 000 t lorde	5 gennaio – 31 dicembre
20 000 t lorde	2 marzo – 31 dicembre
10 000 t lorde	4 maggio – 31 dicembre
5000 t lorde	1° settembre – 31 dicembre
5000 t lorde	3 novembre – 31 dicembre

Allegato 5⁷⁴

⁷⁴ Abrogato dall'all. dell'O del 2 apr. 2014, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979).

Allegato 6⁷⁵

⁷⁵ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 696).

Allegato 7

(art. 53)

Modifica del diritto vigente

...⁷⁶

⁷⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 5325.